



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**PROGETTO: SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ DELL'AGGLOMERATO
INDUSTRIALE DI TOSSILO E DI ACCESSO ALLO SVINCOLO
SULLA SS 131 AL Km 138,00**

PROGETTO ESECUTIVO



Consorzio per la Zona Industriale di Macomer

Sede: Località Tossilo - 08015 MACOMER (NU) Tel. 0785 71675 - Fax 0785 72125

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Elaborato

C

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. Roberto PISU

IL PROGETTISTA

Ing. Mario RUBATTU

LUGLIO 2016

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

SCHEMA CONTRATTO

RELATIVO AI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI TOSSILO E DI ACCESSO ALLO SVINCOLO SS. 131 AL KM 138,00"

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì _____ (_____) del mese di _____,

TRA

Il Dott. Roberto Pisu, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso gli uffici del Consorzio Industriale di Macomer, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Commissario Liquidatore del Consorzio Industriale di Macomer, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 02.05.2013, con sede a Macomer in Via del Presidente n° 2 Loc. Tossilo (C.F. del Consorzio: 00153150917)

E il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ (____) in Via _____ n° _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante della Ditta "_____" con sede legale a _____ (____) in Via _____ n° _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____ e, quindi, in nome e per conto della stessa (C.F. dell'impresa: _____), in appresso denominato Affidatario.

Allo scopo del presente atto,

si premette

- che con Verbale di Validazione (ex DPR n. 50/2016) del Responsabile Unico del Proedimento del 06.02.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI TOSSILO E DI ACCESSO ALLO SVINCOLO SS. 131 AL KM 138,00", per un importo lavori di € 985.000,00 comprensivi di € 20.000,00 per oneri della sicurezza e esclusa I.V.A.;
- che a seguito di procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati all'Affidatario, per l'importo di € _____ (corrispondente al ribasso offerto del ____%) oltre a oneri della sicurezza di € 20.000,00 e I.V.A., come da delibera di aggiudicazione n° ____ del _____ a firma del Commissario Liquidatore del Consorzio Industriale di Macomer Dott. Roberto Pisu;
- che all'atto dell'offerta l'Affidatario ha dichiarato di voler / non voler procedere al subappalto;
- che l'Affidatario ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n° 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

Tutto ciò premesso;

Si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 – Documenti che costituiscono parte integrante del contratto

Formano parte integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n° 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
- le polizze di garanzia;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a.);
- l'elenco dei prezzi unitari;
- la relazione illustrativa;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza, redatti dall'Affidatario ai sensi del D.Lgs n° 81/2008;
- tutta la documentazione di gara predisposta dal Consorzio e quella presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori

Il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer affida all'Affidatario i lavori in oggetto per l'importo di € _____, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi intendono appartenenti alla categoria "OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane".

ARTICOLO 3 – Tempo utile e penali

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall'Affidatario è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Affidatario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il Consorzio Industriale di Macomer si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Affidatario nell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107, c. 5 D.Lgs. n° 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

ARTICOLO 4 – Ulteriori oneri a carico dell’Affidatario

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico Responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., l’esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all’art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L.. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l’esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e ad ogni ordine della D.L.

Assumere a proprio carico gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all’esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell’Affidatario il canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

ARTICOLO 5 – Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro

L’Affidatario si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione Sardegna. L’Affidatario si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. (togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto). L’Affidatario è responsabile, in rapporto al Consorzi Industriale di Macomer, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario delle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'affidatario, il Consorzio Industriale di Macomer provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Affidatario, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero stati già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni al Consorzio Industriale di Macomer, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Affidatario, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 6 – Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Affidatario, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, in tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n° 10 o più operai al giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E' obbligo dell'Affidatario dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti ad esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Affidatario si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreteggerà inadempimento contrattuale da parte dell'Affidatario e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo. L'Affidatario deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornanti, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Affidatario, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Affidatario si impegna a operare fattivamente, senza onere per Consorzio Industriale di Macomer, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- Nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a Km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
- Nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria / self- service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnato nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 – Forza maggiore

Qualora si verificano danni da forza maggiore gli stessi saranno a carico del Consorzio Industriale di Macomer, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

ARTICOLO 8 – Subappalto

La percentuale di lavori subappaltabile è pari al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n° 50/2016).

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler/non voler subappaltare. E' fatto obbligo all'Affidatario di comunicare al Consorzio Industriale di Macomer l'affidamento, da parte dell'Affidatario stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

ARTICOLO 9 – Pagamenti in acconto e a saldo

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'Affidatario raggiunga l'importo di € 200.000,00. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti calcolati in percentuale pari ai lavori eseguiti e l'importo di aggiudicazione.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare lo stato finale, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine per disporre il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria è fissato in trenta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di Collaudo.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 10 – Modalità di pagamento e obblighi ai sensi di Legge 13.08.2010, n° 136

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i., l'Affidatario ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche.

XX presso la Banca - _____ - agenzia _____; il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor:

XX nato a _____ (___) il ___/___/____ Codice Fiscale XX

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;
2. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Nuoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire al piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della Legge n° 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto;
4. Il Consorzio Industriale di Macomer e l'Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli;

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio Industriale di Macomer e alla Provincia di Nuoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 11 – Collaudo/Certificato di regolare esecuzione

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari ad eseguirla. Qualora l'Affidatario non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Affidatario. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Affidatario è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Affidatario, la manutenzione deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della D.L. Ove però l'Affidatario non provvedesse nei termini prescritti dalla D. L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica

certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Affidatario stesso.

ARTICOLO 12 – Garanzia definitiva

L'Affidatario ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M: 12 Marzo 2004, n. 123) dell'importo di € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa dalla società _____ Agenzia di _____ in data _____

ARTICOLO 13 – Obblighi assicurativi

L'Affidatario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.

L'affidatario ha trasmesso all'amministrazione originale di polizza assicurazione n. _____ emessa dalla società _____-Agenzia di _____ in data _____, prevista dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e conforme a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004.

La suddetta polizza garantisce le seguenti prestazioni:

- Copre i danni subiti da _____ a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito di ribasso offerto) di € _____ suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2,3, D.M. 123/2004):
 - 1.Partita 1: opere pari ad € _____;
 - 2.Partita 2: valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari ad € _____;
 3. Partita 3: costi di demolizione e sgombero pari ad € _____;
- Assicura altresì il _____ contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad € _____.

ARTICOLO 14 – Garanzie di cui agli articolo 12 e 13 – Foro competente

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Oristano ed è esclusa la competenza arbitrale

ARTICOLO 15 – Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Affidatario e il Consorzio Industriale di Macomer durante l'esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Oristano. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime

comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del c.c, pertanto ritenuta illegittima.

L'Affidatario si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e quantificate in modo corretto.

ARTICOLO 16 – Spese per la valutazione delle riserve

Resta convenuto che le spese che il Consorzio Industriale di Macomer dovrà sostenere per la valutazione delle riserve (organo di collaudo, Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016) saranno poste a carico dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

ARTICOLO 17 – Disposizioni in materia di informativa antimafia

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 91 del predetto decreto.

ARTICOLO 18– Spese contrattuali

Le spese di cui alla presente contratto sono a carico dell'Affidatario.

ARTICOLO 19– Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il _____, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

(formula del Notaio) Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 – del D.Lgs n. 50/2016, nonché dell'art. 52 bis della Legge 19/02/1913 n. 89 e s.m.i., la cui validità è stata verificata rilevando gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Il Responsabile

Il legale rappresentante
